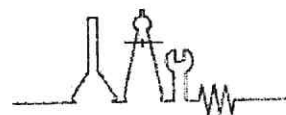




ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. Pacinotti"
Via Caneve 93, 30173 Mestre Venezia - Tel. 041/5350355
Cod. meccanografico: VEIS019001 - Cod. Fiscale 00435870274
E-mail: veis019001@istruzione.it - Pec: veis019001@pec.istruzione.it



I.I.S. PACINOTTI

I. I. S. PACINOTTI VENEZIA - MESTRE	
25 SET. 2020	
PROT. N.	4431
TIT.	CL.
FASC.	

ATTO DI STIPULA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il giorno 25-09-2020 alle ore 9.00, nella sede dell'IIS "A. Pacinotti" di Mestre (Ve) viene stipulato in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto relativo all'anno scolastico 2019/2020, riferito all'ipotesi di accordo sottoscritto in data 09/07/2020 finalizzato alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto. L'ipotesi di accordo è stata analizzata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale N. 2020/002 del 07/09/2020 con il quale i Revisori hanno espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa della Scuola A. Pacinotti per l'anno scolastico 2019/2020.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Prof. Candeloro Di Biagio

Candeloro Di Biagio

PARTE SINDACALE

La RSU di istituto

Prof. Ezio Lo Casto

Prof. Stefano Miotto

Sig. Mauro Longhin

Ezio Lo Casto
Stefano Miotto
Mauro Longhin

Per le OO.SS. Territoriali

CISL SCUOLA

FLC-CGIL

GILDA - UNAMS

SNALS-CONFALS

UIL SCUOLA RUA

Mauro Longhin
Roma
UIL





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO DI ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE	1
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO	4
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	4
Art. 2 – Interpretazione autentica	4
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	4
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	5
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	5
Art. 4 – Obiettivi e strumenti	5
Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente	5
Art. 6 – Informazione	5
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa	6
Art. 8 – Confronto	7
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	7
Art. 9 – Attività sindacale	7
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro	7
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	8
Art. 12 – Referendum	8
Art. 13 – Diritto di accesso agli atti	8
Art. 14 – Trasparenza	8
Art. 15 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990	8
TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	9
Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente	9
Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA	9
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	10
Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA	10





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	10
Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.....	10
TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	11
Art. 21 – Fondo per il salario accessorio	11
Art. 22 – Fondi finalizzati	12
CAPO III – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	14
Art. 23– Finalizzazione del salario accessorio.....	14
Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica.....	14
Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	14
Art. 26 – Stanziamenti	15
Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente.....	19
Art. 28 - Conferimento degli incarichi.....	19
Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	19
Art. 30 - Incarichi specifici.....	20
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	20
Art. 31 - Soggetti tutelati	20
Art. 32 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza	20
Art. 33 – Obblighi dei lavoratori.....	21
Art.34 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	22
Art. 35- Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione	22
Art. 36 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.....	22
Art. 37 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	23
Art. 38 - La somministrazione farmaci	23
Art. 39 - Stress lavoro correlato	24
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria	24





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IIS Pacinotti" di Venezia Mestre.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per **gli anni scolastici 2018/19-2019/20 e 2020/21**, salvo diverso accordo tra le parti, e fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse devono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il **15 luglio dell'anno scolastico precedente**, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI



4



CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione concordandone le modalità con i componenti della parte sindacale e, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi coroscitivi, mettendo per tempo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono





efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 40 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - Particolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della scuola, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. Agli stessi, per motivi di ordine sindacale, è garantito l'utilizzo del telefono, del fax, della fotocopiatrice, di un PC e di una stampante.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Il dirigente assume l'impegno a mettere in essere adeguate modalità di comunicazione informatica tra RSU e personale

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni lavorativi di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché della sorveglianza ai piani, per cui n. 3 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art.22, c.4, alinea c)

Art. 14 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa sono pubblici nella misura in cui possono contenere dati aggregati per voci e tipologia di progetto, unità di personale impiegato ed attività, ma NON includono i relativi importi economici corrisposti ai singoli dipendenti, essendo tali importi coperti dal diritto alla riservatezza.
2. All'unico scopo di adempiere alla mission dell'organizzazione sindacale, e segnatamente di essere in grado di verificare l'attuazione della contrattazione integrativa, la RSU potrà avere accesso agli atti riguardanti la retribuzione accessoria del personale, anche in forma nominale e disaggregata, a condizione di impegnarsi:
 - a. a non divulgare il contenuto di detta documentazione se non nelle sedi istituzionali (L. 241/1990 art. 24),
 - b. a trattare tali dati garantendone la sicurezza ed in ossequio al principio di "economicità" nel trattamento dati come espresso del GDPR
 - c. a non utilizzare i dati in questione per scopi diversi, pena l'assunzione delle conseguenti responsabilità.

Art. 15 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione delle L. 146/1990 e 83/2000.
2. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'Accordo Integrativo Nazionale:

- a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;
- b. per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione: n. 1 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico per le specifiche aree di competenza, n. 1 collaboratore scolastico;
- c. per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: n.1 assistente tecnico appartenente all'area interessata e n. 1 collaboratore scolastico.
- d. Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: DSGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.

Le unità da includere nel contingente sono individuate, come definito nel Piano delle Attività del personale ATA, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. Nel caso di attività necessarie che non trovino disponibilità del personale interno, i relativi compensi al personale docente esterno saranno a carico del bilancio dell'Istituzione scolastica, tranne le attività di recupero dei debiti, i cui compensi saranno imputati a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

3. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
4. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, previa acquisizione della disponibilità del personale interessato.
6. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.



9



TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - i. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - ii. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00. Per quanto riguarda il c.d. "diritto alla disconnessione", si fissa dalle ore 16.30 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno lavorativo seguente il periodo durante quale l'istituzione scolastica non ha diritto di interloquire con strumenti di comunicazione a distanza sincroni (telefono). Il dipendente ha diritto di ignorare, senza che nulla possa essergli imputato in proposito, le comunicazioni eventualmente inviate con mezzi di comunicazione asincroni (e-mail, comunicazioni sul sito, messaggi, circolari ecc.) oltre tale orario, fino alle 7:30 del mattino lavorativo successivo, e durante il periodo di ferie, tranne nei casi previsti al comma successivo. Tali orari non si applicano al personale in turnazione serale, al quale andrà garantito un equivalente "diritto alla disconnessione" in relazione all'orario di servizio.
2. È fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, al di fuori degli orari e dei giorni indicati al comma precedente, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA e viene svolto di norma in orario di servizio. Qualora sia impossibile programmare la formazione in orario di servizio per tutto il personale destinatario, il personale non in servizio accederà al riposo compensativo secondo le esigenze di servizio.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI





Art. 21 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale. L'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

	Attribuzione Lordo Stato	Attribuzione lordo dipendente	Economie Lordo stato	Economie Lordo dipendente	Totale Lordo stato	Totale Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 69.558,78	€ 52.418,07	€ 15.474,57	€ 11.661,32	€ 85.033,35	€ 64.079,39
Funzioni strumentali	€ 5.595,03	€ 4.216,30			€ 5.595,03	€ 4.216,30
Incarichi specifici	€ 4.025,00	€ 3.033,16			€ 4.025,00	€ 3.033,16
Ore eccedenti	€ 3.871,20	€ 2.917,26	€ 24.975,03	€ 18.820,67	€ 28.846,23	€ 21.737,93
Pratica sportiva	€ 2.926,04	€ 2.205,00			€ 2.926,04	€ 2.205,00
Totale 2019/2020	€ 85.976,05	€ 64.789,79	€ 40.449,60	€ 30.481,99	€ 126.425,65	€ 95.271,78
art.9 - 2019/2020 per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio contro	€ 2.807,79	€ 2.115,89	€ 3.226,39	€ 2.431,34	€ 6.034,18	€ 4.547,23





Pemarginazione e scolastica						
AMMONTARE COMPLESSIVO FIS CERTIFICABILE	€ 88.783,84	€ 66.905,68	€ 43.675,99	€ 32.913,33	€ 132.459,83	€ 99.819,01
fo fondo per la valorizzazione	€ 14.596,91	€ 10.999,93	€ 12.286,36	€ 9.258,75	€ 26.883,27	€ 20.258,68
Totale 2019/2020	€ 103.380,75	€ 77.905,61	€ 55.962,35	€ 42.172,08	€ 159.343,10	€ 120.077,69

Art. 22 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENT' E
a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 69.558,78	€ 52.418,07
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.926,04	€ 2.205,00
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 5.595,03	€ 4.216,30
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 4.025,00	€ 3.033,16
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.807,79	€ 2.115,89
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.871,20	€ 2.917,26
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 14.596,91	€ 10.999,93
h) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017	0	0
i) per IFTS	0	0
j) per la formazione del personale saldo IN P.A.2020 AGGIORNATO ALLA DATA DEL 19/11/2019	€ 1.990,50	€ 1.500,00





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



k) per PCTO (ex alternanza scuola-lavoro per la secondaria di secondo grado)	€ 37.751,72	€ 28.448,92
- ASSEGNAZIONE 4/12 2019 € 4.540,23		
- ASSEGNAZIONE 8/12 2020 € 9.071,30		
- RESIDUO A.S. 2018/2019 € 27.494,35 disponibilità da P.A.		
- (IMPORTI ALLINEATI AL PROGRAMMA ANNUALE 2020)		

Utilizzo del finanziamento di cui alla lettera k) della tabella soprastante

Nel dettaglio, questa cifra andrà a remunerare:

a)

- Progetto generale;
- Gestione finanziaria e rendicontazione;
- attività della Commissione ASL

b)

Tutoraggi - I compensi individuali possono variare in funzione del numero di studenti seguiti, del numero di aziende con cui si attivano le convenzioni, ecc. La formula è la seguente:

1 Tutor classe (Comunicazioni alla classe, Gestione registro ore effettuate in ASL/alunno, Raccolta esiti prove, valutazioni, note disciplinari)

0 < N < 8	10h
8 < N < 15	15h
15 < N < 28	20h

N= numero studenti

2 Tutor alunno (Stesura PIP, Inserimento dati a sistema pre/post stage, report ente ospitante, ratifica presenze)

Retribuzione base (1 studente / 1 azienda) = 4h
Ogni 2 studenti in più stessa azienda = 2h

Alle somme derivanti dai parametri sopra riportati possono essere aggiunte le retribuzioni per lezioni frontali (per esempio corsi obbligatori sulla sicurezza) o specifiche attività di progettazione specifica, per complessivi per lezioni, tutoraggio, accompagnamento, coprogettazione delle attività.

Retribuzione di dipendente interno per incarico di mantenimento sito d'istituto e rete informatica

Oltre alle cifre sopra indicate, che verranno utilizzate secondo i criteri di cui agli articoli successivi, nel periodo di riferimento del presente contratto sono disponibili per retribuzione accessoria del personale i seguenti importi:

- € 2.786,70 LORDO STATO - € 2.100,00 LORDO DIPENDENTE per l'incarico di mantenimento del sito e della rete informatica, da programma annuale.





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



CAPO III – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23– Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. A monte della suddivisione, vengono prelevati i seguenti importi:

	lordo stato	lordo dipendente	descrizione
totale ammontare fis 2019/2020	€ 69.558,78	€ 52.418,07	
dsga indennità direzione 2019/2020	€ 5.215,11	€ 3.930,00	
compenso 1° e 2° collaboratore	€ 4.007,54	€ 3.020,00	Collaboratori Dirigente Scolastico
TOTALE	€ 60.336,13	€ 45.468,07	
ECONOMIE FIS 2018/19	€ 18.700,96	€ 14.092,66	
disponibilità	€ 79.037,09	€ 59.560,73	

3. Il totale così ottenuto viene assegnato in maniera proporzionale all'Organico di Diritto (80 docenti e 25 ATA = 105 UNITA'). Le rispettive quote risultano quindi:

ORGANICO DI DIRITTO:

PERSONALE ORGANICO DI DIRITTO		ANNO SCOLASTICO 2019/20	
	DSGA	1	
	AUSILIARI	1	
	ASSISTENTI TECNICI	6	





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



	ASSIST AMM.VI	6	
ATA	TOTALE	25	25
DOCENTI	TOTALE	80	80
ATA+DOCENTI			105

ORGANICO DI FATTO:

PERSONALE ORGANICO DI FATTO		ANNO SCOLASTICO 2019/20		
	DSGA	1		
ATA				29
DOCENTI				105
ATA+DOCENTI				134

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	PERCENTUALE
ECONOMIE FIS 2018/19	€ 18.700,96	€ 14.092,66	
Docenti	€ 44.045,37	€ 33.191,69	73%
ATA	€ 16.290,76	€ 12.276,38	27%

Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

- Le risorse per la formazione del personale verranno utilizzate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti. Si precisa che l'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale 17. Eventuali risorse trasferite dalla rete stessa alla scuola verranno finalizzate agli interventi individuati come prioritari dal Collegio dei Docenti e, per il personale ATA, a quelli indicati dal DSGA, sentito il personale, nel Piano delle Attività del personale ATA.

Art. 26 – Stanziamenti

- Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, **il fondo d'istituto destinato al personale docente** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:





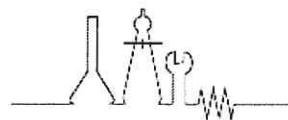

Area a		
supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, ecc.)		€ 7.872,43 lordo stato - € 5.932,50 lordo dipendente Art.88 c.2 lett d)
A1 Supporto logistico	1 X 40 h - € 700	
A2 Referente IdA	1 X 55 h - € 962,50	
A3 Commissione orario diurno	2 X 20 h - € 700	
A4 Commissione orario serale	1 X 20 h - € 350	
A5 Commissione formazione classi	2 X 8 h - € 280	
A6 Commissione PTOF - RAV -PDM	8 X 6 h - € 840	
A7 Commissione elettorale	7 X 2 h - € 245	
A8 Commissione Orientamento	6 X 11 h - € 1155	
A9 Commissione Accoglienza	4 X 10 h - € 700	
TOTALE LORDO DIPENDENTE		€ 5.932,50
Area b		
supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, gruppi di lavoro ecc.)		€ 20.505,47 lordo stato - € 15.452,50 lordo dipendente Art.88 c.2 lett d)
B1 coordinatori di classe (Coordinatori di classe 8 classi V a 14 ore rimanenti classi a 12 ore)	8 X 14 H - € 1960 31 X 12 H - € 6510	
B1 bis Segretari verbalizzanti le sedute dei consigli di classe	39 X 5 H - € 3412,50	
B2 coordinatori di Dipartimento	7 X 8h - € 980	
B3 responsabili dei laboratori	18 X 5H - € 1575	
B4 Referente integrazione	1 X 30H - € 525	
B5 Referente formazione e aggiornamento	2 X 8H - € 280	
B6 Team antibullismo	2 X 6H - € 210	
TOTALE LORDO DIPENDENTE		€ 15.452,50
Area c		








ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



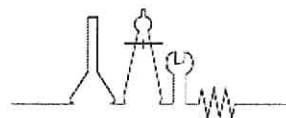
I I S P A C I N O T T I

supporto all'organizzazione della didattica (commissione GLI, Referente invalsi...)		€ 3.576,27 lordo stato - € 2.695,00 lordo dipendente Art.88 c.2 lett d)	
C1 NIV	5 x 10h - € 875		
C2 Commissione GLI	6 X 5H - € 525,00		
C3 Commission e Successo formativo	5 x 2H - € 175,00		
C4 Tutor neo assunti	6 X 4h - € 420,00		
C5 Attività alternativa IRC	2 x 15H - € 525,00		
C6 Referente INVALSI	1 x 10H - € 175,00		
TOTALE LORDO DIPENDENTE			€ 2.695,00
Area d			
progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare		€ 23.733,40 lordo stato - € 17.885,00 lordo dipendente Art.88 c.2 lett K)	
Area c			
attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici)		€ 5.573,40 lordo stato € 4.200,00 lordo dipendente Art.88 c.2 lett c)	
E1 corsi di recupero fino a un max di 63 ore	Tot. € 3.150,00		
E2 sportelli fino ad un max di 30 ore	Tot. € 1.050,00		
TOTALE DISTRIBUITO LORDO STATO € 61.260,96		TOTALE DISTRIBUITO LORDO DIPENDENTE € 46.165	

Al totale distribuito nelle Aree A-B-C-D-E destinato a retribuire le attività del personale docente, si aggiungono le retribuzioni destinate a totale utilizzo dei fondi finalizzati di cui agli artt. 21-22 del presente atto

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.926,04	€ 2.205,00





• per n. 5 funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 5.595,03	€ 4.216,30
• per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 6.034,17	€ 4.547,23
• per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 28.846,23	€ 21.737,93
Totale	€ 43.401,47	€ 32.706,46

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate. Tali risorse potranno essere utilizzate sia per la retribuzione di ore straordinarie, sia per il riconoscimento dell'intensificazione

Arece di valorizzazione	Profilo Assistenti Amministr. lordo stato	Profilo Assistenti Amministr. lordo dipendente	Profilo Assistente Tecnico lordo stato	Profilo Assistente Tecnico lordo dipendente	Profilo Coll. Scolastico lordo stato	Profilo Coll. Scolastico lordo dipendente
Flessibilità oraria e ricorso alla turnazione	€ 1015	€ 764,88	€ 1.160	€ 874,15	€ 1.375,00	€ 1.036,17
Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti	€ 1.131	€ 852,29	€ 1.189	€ 896,00	€ 1.762,50	€ 1.328,10
Assegnazione incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica	€ 1.450	€ 1.092,69	€ 1.740	€ 1.311,22	€ 2.250,00	€ 1.695,55
Ore straordinarie	€ 710,03	€ 535,07	€ 765,83	€ 577,12	€ 1.742,43	€ 1.313,06
Totali per profilo	€ 4.306,03	€ 3.244,93	€ 4.854,83	€ 3.658,49	€ 7.129,93	€ 5.372,88 <u>Arr.to 0,08</u> 5.372,96

Art. 26 – bis

Le economie realizzate per le attività non svolte nel corso dell'anno scolastico per effetto della pandemia, saranno distribuite ai docenti come riconoscimento professionale per la DaD con i seguenti criteri: 50% suddiviso fra tutti coloro che hanno svolto le attività connesse alla DaD; 50% suddiviso tra coloro che presenteranno un'autodichiarazione su particolari attività svolte





Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti ai fini dell'assegnazione del "Bonus" annuale per il merito.

Il Comitato di valutazione per il merito, ha individuato i criteri ai fini della valorizzazione dei docenti (ex comma 126 art. Legge 107/2015) tenendo conto dei seguenti indicatori:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti, nella misura pari al 50% della somma contrattualizzata;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche nella misura pari al 30% della somma contrattualizzata;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale nella misura pari al 20% della somma contrattualizzata.
- d) criteri di retribuzione delle attività svolte: stabilito il valore unitario di ogni attività - a seconda dell'area - ad ognuno verrà corrisposto un compenso complessivo dato dal valore unitario moltiplicato per il numero di attività svolte.

Le risorse finanziarie assegnate per la valorizzazione del merito per l'anno scolastico 2019/2020 ammontano a € 10.999,93.

Ogni docente dovrà presentare relativa domanda utilizzando l'apposito format.

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 20, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera dovesse eccedere le sei ore continuative, il personale potrà usufruire a richiesta di una pausa di 10 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche. La pausa deve essere fruita consecutivamente ed è computata come lavoro effettuato, ai fini del calcolo dei limiti di durata dell'orario di lavoro quotidiano e settimanale.





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica¹.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono le seguenti:
 - € 800,16 lordo stato per personale amministrativo
 - € 400,00 lordo stato per personale tecnico
 - € 1.833,00 lordo stato per collaboratori scolasticiper un totale di € 3.033,16 lordo stato.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che prestano servizio nell'istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività didattiche –curricolari ed extracurricolari- prevedono espressamente la frequenza e l'uso di aule, laboratori, l'uso di macchine e strumenti, l'uso di palestre e altri spazi.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

Art. 32 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

1. In qualità di datore di lavoro, individuato ai sensi del D.M. 292/96, il Dirigente Scolastico ha gli obblighi, in materia di sicurezza, previsti nel D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009. Tra l'altro, e a solo titolo esemplificativo, si indicano: l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; la redazione del documento di valutazione dei rischi.
2. Indice, almeno una volta all'anno, riunioni di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, il rappresentante dei lavoratori, il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e il medico competente, ove nominato.
3. Nel corso delle riunioni il DS sottopone all'esame dei partecipanti quanto previsto dalle norme vigenti. A puro titolo esemplificativo: il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e

¹ Il numero e i nominativi degli assegnatari degli incarichi specifici si leggono nel Piano delle Attività del Personale ATA, *sub vocem*.

20





della salute, le segnalazioni in materia fatte pervenire dai soggetti tutelati di cui all'art. 2, le segnalazione del RLS.

4. Il DS decide se accogliere, in tutto o in parte, suggerimenti e proposte emersi durante le riunioni assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi pervenuti e risultanti dall'apposito verbale, che dovrà essere redatto ad ogni riunione, a cura dell'Amministrazione.

Art. 33 – Obblighi dei lavoratori

Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza sul luogo di lavoro sono normati dall'art.20 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, in base al dettato del quale il lavoratore è tenuto a prendersi cura della sua sicurezza e di quella degli altri in prima persona, conformemente a quanto sia stato formato e informato sui rischi in Azienda nonché ad adeguare il proprio comportamento alle disposizioni emanate e a verificare quello dei colleghi.

Più in dettaglio:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 34 dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I documenti fondamentali riguardanti la gestione del S.P.P. sono pubblicati nell'apposita sezione del sito di istituto (<http://www.iispacinotti.edu.it/index.php/sicurezza>), della quale tutto il personale è tenuto a prendere conoscenza e dalla quale è possibile consultare o scaricare, tra l'altro:

- Il piano d'emergenza aggiornato, contenente fra l'altro i nominativi del personale che, in possesso della formazione prescritta, è stato addetto ai servizi Antincendio e Primo soccorso.





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



- L'Informativa in materia di sicurezza, che viene anche fornita in formato cartaceo al personale di nuova nomina e, comunque, a quanti dichiarassero difficoltà ad accedere ai documenti digitalizzati
- Istruzioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti dei laboratori e la procedura di pulizia

Art.34 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Per gli obblighi di consultazione e partecipazione del RLS si rinvia alla sezione VII – artt. 47-51- del D. Lgs. 81/2008 – come modificato dal D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009 - e al Capo VII – tutela della salute nell'ambiente di lavoro- artt. 72-76- del CCNL/2007. Premesso quindi che:

- Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 35 - Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. Per compensare il servizio svolto dal ruolo di ASPP si destina la somma di 464,45 € Lordo stato derivante da finanziamento interno (avanzo di amministrazione non vincolato).

Art. 36 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Qualora, per motivi organizzativi, la formazione potesse essere organizzata solo al di fuori dell'orario di lavoro, i lavoratori avranno diritto:
 - a. nel caso del Personale ATA al riposo compensativo
 - b. nel caso del personale docente, qualora il lavoratore superasse il monte ore stabilito dall'art.29, comma 3, del CCNL, alla retribuzione straordinaria





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 37 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Richiamata la normativa specifica che prevede che:

1. Nelle scuole con fino a 200 dipendenti (solo docenti e ATA) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.
2. Il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo prioritariamente tra il personale interno all'unità scolastica o interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti previsti dalle norme e che si dichiara a tal fine disponibile.
3. In assenza di personale interno di cui sopra, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 la prestazione del RSPP si configura come contratto di collaborazione e pertanto il compenso non è liquidato a carico del fondo di Istituto.
5. La RSU, ai sensi del CCNL/2007, art. 6, lettera f), ha diritto ad ottenere l'informazione preventiva sui criteri di individuazione, sulle modalità di utilizzazione, sull'eventuale compenso corrisposto (art. 11, comma 8 del D. Lgs. 150/2009).

Art. 38 - La somministrazione farmaci

Premesso che:

1. Nel caso di presenza di alunni bisognosi della somministrazione di farmaci, la Scuola provvede alle necessità con la stipula di appositi accordi e/o provvede a predisporre un "Modello integrato di prevenzione gestione e assistenza scolastica", che va realizzato con il contributo di tutti gli operatori (che a vario titolo operano nella scuola e anche di quelli che operano per la scuola - ULS, Ente Locale, famiglia-) e che deve prevedere le modalità concrete per assicurare la gestione ordinaria - la somministrazione dei farmaci - e la gestione dell'emergenza -farmaci salvavita- .
2. Se nessuno tra il personale dipendente fosse disponibile alla somministrazione dei farmaci è obbligo della ULSS assicurare un infermiere a Scuola per l'eventuale insorgenza di una specifica necessità assegnando all'alunno un infermiere per l'intero orario scolastico,

Nell'IIS A. Pacinotti sono state formate alla somministrazione farmaci n. 5 unità di personale (quattro Assistenti tecnici ed un'Assistente amministrativa). A tutto il personale è stato rivolto un intervento di formazione sul protocollo nel corso dell'anno scolastico.





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Art. 39 - Stress lavoro correlato

Considerato che la comunità scientifica internazionale ha definitivamente ritenuto a rischio di SLC tutti coloro che esercitano la professione docente, nel DVR vanno comprese le seguenti azioni, complementari tra loro. Nell'ordine:

1. La ricognizione del danno: valutazione e monitoraggio annuale degli indici oggettivi di disagio mentale professionale nella scuola (eventi sentinella); (artt. 15 e 37 del D.L. 81/08).
2. La prevenzione del danno: formazione obbligatoria dei lavoratori sui rischi professionali da SLC e sui diritti/doveri e strumenti per la tutela della salute nel ricorso all'accertamento medico in Collegio Medico di Verifica (CMV); (artt. 17 e 28 del D.L. 81/08).
3. La riparazione del danno: condivisione del disagio tra docenti e garanzia ai lavoratori di un eventuale ricorso a un primo consulto medico; (artt. 20 e 37 del D.L. 81/08).
4. La riduzione e gestione del danno: il Dirigente, col supporto del RSPP, decide se, come e quando richiedere l'accertamento medico d'ufficio in CMV .

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della completa realizzazione del progetto di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.
3. In caso di documentato svolgimento parziale dei progetti e/o delle attività, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato alla quota dell'attività effettivamente svolta.

